Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 20 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 20 DICEMBRE 1972:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

(12296)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 20 DICEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76:

Navalcavi, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1972. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni 6 % 1965 sorteggiate il 22 novembre 1972. — **Cantieri Navali Santa Maria, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **Motta, società per azioni, per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni emissione 1965-1982 sorteggiate il 29 novembre 1972. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni 7 % 1959-78 sorteggiate il 30 novembre 1972. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 28 novembre 1972. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1972. — **Dufour, società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1972. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni ENEL 7 % 1971-1986 sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1971-1986 con diritto a premi in denaro, sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **Eridania - Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1982 sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **Carlo Giani, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1972. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1972 (n. 530377/12463 di rep.). — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1972 (n. 530378/12464 di rep.). — **Immobiliare Garlenda, società per azioni, in Alassio:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 5 dicembre 1972. — **Compagnia Finanziaria Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1972. — **Zedapa, società per azioni, in Padova:** Rimborso di obbligazioni. — **Zedapa, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni serie B sorteggiate il 24 novembre 1972. — **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni IRFIS 6 % 1965-79 Serie « D » ed « E » sorteggiate il 5 dicembre 1972. — **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1972. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni 7 % del 1949 sorteggiate il 23 novembre 1972. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni 5,50 % del 1961 sorteggiate il 23 novembre 1972. — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1961, 10ª estrazione, sorteggiate il 28 novembre 1972. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % serie B, 7ª estrazione, sorteggiate il 28 novembre 1972. — **Bayer Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **A. Wassermann - Società italiana per specialità farmaco terapeutiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1972. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1986 sorteggiate il 30 novembre 1972. — **S.I.A.F. - Società Italiana per Acquedotti Fognature e Costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1972. — **Villa Erbosa, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **F. e P. Ingegnoli & Soci, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società Italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1972. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1972. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili - SAIME, in Modena:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 6 dicembre 1972. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni 7 % 1950-1975 sorteggiate il 30 novembre 1972. — **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1972. — **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1972 (S.p.A. C.E.R. incorporata il 21 maggio 1970). — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni 6 % ex Immobiliare Garrone S.p.A. ed ex Colisa - Costieri Liguri S.p.A. sorteggiate il 4 dicembre 1972. — **Maglificio Calzificio Torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1972. — **Acciaierie e Ferriere Pugliesi, società per azioni, in Giovinazzo (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1972. — **Albergo Palazzo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1972. — **Fiuggi (Anticolana), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1972. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1972.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 14 marzo 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile all'ente ed alle persone sottoindicati in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIA D'ORO

Labaro della Croce rossa italiana, alluvione novembre 1966 e terremoto gennaio 1968. — In occasione di violente calamità naturali, abbattutesi su vaste zone del territorio nazionale, riconfermando ancora una volta le nobilissime tradizioni di pronta ed efficiente iniziativa, si prodigava con uomini e mezzi, oltre ogni limite di resistenza, per alleviare le sofferenze delle popolazioni tragicamente provate dai drammatici eventi. Nelle più difficili e rischiose condizioni di ambiente, con estenuanti e continui interventi di soccorso, l'Ente offriva rinnovate prove di profonda solidarietà umana e di fervida abnegazione, contribuendo in maniera determinante alla ripresa della vita civile nei centri colpiti.

MEDAGLIE DI BRONZO

LA ROSA dott. Ottavio, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). — « In occasione di uno scontro ferroviario, si prodigava generosamente e con infaticabile vigore, nel portare soccorso ai feriti, dimostrando non comune sensibilità umana ed esemplare spirito di abnegazione ».

CASTINI Angelo, maresciallo 2ª classe dell'Aeronautica militare, il 2 ottobre 1970 in Novara. — Si adoperava validamente, unitamente ad altro commilitone, nell'opera di salvataggio di un ragazzo, precipitato accidentalmente nelle acque di un canale ed in procinto di annegare ».

TOGO dott. Matteo, il 19 aprile 1971 in Pizzo Calabro (Catanzaro). — « In occasione di una grave sciagura ferroviaria, si prodigava infaticabilmente nelle operazioni di soccorso agli infortunati e di assistenza ai feriti, dimostrando spiccato senso di abnegazione e di umana solidarietà ».

(12888)

Con decreto del 12 giugno 1972, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile in favore del prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe Migliore, con la seguente motivazione:

« Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dirigeva, potenziava ed animava, con diuturna ed appassionata opera, un settore operativo dell'Amministrazione, che assurge, in ogni circostanza, a simbolo della solidarietà umana.

In occasione delle numerose, gravi calamità naturali, che hanno investito il territorio nazionale negli ultimi anni, si portava con generoso slancio, fin dalle prime ore, nelle località colpite, per assumere la direzione delle operazioni.

Contribuiva in tal modo, con meditata serenità e con la sua instancabile presenza, a dare determinante impulso all'azione di assistenza ai sinistrati.

Costante esempio di efficienza operativa e di incondizionata generosità per tutti i collaboratori, si meritava, in ogni circostanza, la riconoscenza ed il plauso delle popolazioni soccorse ». (1964-1972).

(12970)

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 23 marzo 1972, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del vice brigadiere di pubblica sicurezza Antonio CARDILLI, con la seguente motivazione:

« In servizio di scorta valori, proditoriamente aggredito da quattro rapinatori armati, benchè gravemente colpito da alcuni proiettili, tentava, con assoluto sprezzo del pericolo, di opporsi agli aggressori. Durante tale eroico tentativo veniva falciato da una raffica di mitra sparatagli a brevissima distanza e con spietata ferocia da uno dei malviventi. Fulgido esempio di altissimo senso del dovere portato fino all'olocausto della vita ». — (Roma, 13 marzo 1972).

(12887)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1972, n. **786**.

Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90.

Le promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico sono effettuate, con decorrenza dal 1° gennaio di detti anni, formando le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.

Art. 2.

Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 il numero dei capitani dell'Arma dei carabinieri non ancora valutati ammessi a valutazione è fissato in 125 unità.

Art. 3.

Al quadro II — ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, alla colonna 4, il n. 216 è modificato in 246;

b) in corrispondenza del grado di maggiore, nella colonna 4, il n. 144 è modificato in 154;

c) in corrispondenza del grado di capitano:

alla colonna 3, sono soppresse le parole: « superare il corso superiore d'istituto »;

alla colonna 4, il n. 668 è modificato in 628;

alla colonna 5, il n. 36 è modificato in 42;

alla colonna 6, la frazione 1/21 è modificata in 1/20.

Art. 4.

Al quadro I — ruolo dell'Arma dei carabinieri — della tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 1, sono soppresse le parole: « corso superiore di istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (2) ».

Art. 5.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni rispettivamente per gli anni 1972 e 1973, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per l'Arma dei carabinieri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1972, n. 787.

Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, sul monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di consumo sui tabacchi lavorati in dipendenza dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto al fine di mantenere invariati i relativi prezzi di tariffa, nonchè di procedere alla formazione di una nuova tabella dei prezzi di vendita dei sali, conseguente all'abolizione della relativa imposta di consumo;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla soppressione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle « *A, B, C, D, E, F* » annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle « *G* » ed « *H* » sono soppresse.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al primo comma, subiscono variazioni.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 23, 24, 31, 33, 34, 41, 67, 69, 70 e 102 della legge 17 luglio 1942, n. 907. La norma dell'art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si applica esclusivamente ai tabacchi.

Sono soppresse le parole « di sali » dal titolo, il n. 1, e la parola « sali » dal n. 5 dell'art. 64; le parole « di sali o » dal titolo e « sali » dall'art. 65; le parole « sali o » dall'art. 68; le parole « sali o » dall'art. 73; il n. 3 dell'art. 75; il n. 4 dell'art. 99 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, che prescrivono l'osservanza di cautele, vincoli o formalità, non si applicano ai sali resi inadatti all'alimentazione umana mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

Chiunque produce, fabbrica, prepara o vende sale contro i divieti stabiliti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, è punito con l'ammenda da L. 800 a L. 2.000 quando la quantità del sale non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in più.

Chiunque cede od impiega sali non denaturati destinati alle industrie, senza l'osservanza delle prescrizioni all'uopo stabilite, è punito ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

E' abolito il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette ed è abrogato il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

I rivenditori di generi di monopolio hanno diritto al rimborso dell'imposta di consumo sulle scatole e sui pacchi interi di cartine e tubetti per sigarette restituiti al proprio organo di approvvigionamento entro il 15 gennaio 1973.

La spesa farà carico al capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 35 CARUSO

TABELLA ALLEGATO A

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
240	783,687	228,813	150	97,50	1.500
560	854,916	305,084	150	130,00	2.000
840	966,145	381,355	150	162,50	2.500
1.120	1.077,373	457,627	150	195,00	3.000
1.400	1.188,602	533,898	150	227,50	3.500
1.680	1.299,831	610,169	150	260,00	4.000
2.000	1.371,060	686,440	150	292,50	4.500
2.350	1.412,289	762,711	150	325,00	5.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

TABELLA ALLEGATO B

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
480	2.369,831	610,169	280	260,00	4.000
515	2.530,445	648,305	280	276,25	4.250
560	2.681,060	686,440	280	292,50	4.500
605	2.831,674	724,576	280	308,75	4.750
650	2.982,289	762,711	280	325,00	5.000
785	3.042,903	800,847	280	341,25	5.250
830	3.193,517	838,983	280	357,50	5.500
885	3.334,132	877,118	280	373,75	5.750
930	3.484,746	915,254	280	390,00	6.000
975	3.635,361	953,389	280	406,25	6.250
1.020	3.785,975	991,525	280	422,50	6.500
1.065	3.936,589	1.029,661	280	438,75	6.750
1.120	4.077,204	1.067,796	280	455,00	7.000
1.165	4.227,818	1.105,932	280	471,25	7.250
1.210	4.378,433	1.144,067	280	487,50	7.500
1.255	4.529,047	1.182,203	280	503,75	7.750
1.300	4.679,662	1.220,338	280	520,00	8.000
1.355	4.820,276	1.258,474	280	536,25	8.250
1.400	4.970,890	1.296,610	280	552,50	8.500
1.445	5.121,505	1.334,745	280	568,75	8.750
1.660	5.102,119	1.372,881	280	585,00	9.000
1.715	5.242,734	1.411,016	280	601,25	9.250
1.760	5.393,348	1.449,152	280	617,50	9.500
1.815	5.533,962	1.487,288	280	633,75	9.750
1.870	5.674,577	1.525,423	280	650,00	10.000
1.915	5.825,191	1.563,559	280	666,25	10.250
1.970	5.965,806	1.601,694	280	682,50	10.500
2.025	6.106,420	1.639,830	280	698,75	10.750
2.070	6.257,034	1.677,966	280	715,00	11.000
2.125	6.397,649	1.716,101	280	731,25	11.250
2.180	6.538,263	1.754,237	280	747,50	11.500
2.225	6.688,878	1.792,372	280	763,75	11.750
2.280	6.829,492	1.830,508	280	780,00	12.000
2.335	6.970,106	1.868,644	280	796,25	12.250
2.390	7.110,721	1.906,779	280	812,50	12.500
2.435	7.261,335	1.944,915	280	828,75	12.750
2.490	7.401,950	1.983,050	280	845,00	13.000
2.545	7.542,564	2.021,186	280	861,25	13.250
2.600	7.683,178	2.059,322	280	877,50	13.500
2.655	7.823,793	2.097,457	280	893,75	13.750
2.710	7.964,407	2.135,593	280	910,00	14.000
2.765	8.105,022	2.173,728	280	926,25	14.250
2.820	8.245,636	2.211,864	280	942,50	14.500

Segue TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare — Imposta di consumo	Ammontare — Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
2.875	8.386,250	2.250,000	280	958,75	14.750
2.930	8.526,865	2.288,135	280	975,00	15.000
2.985	8.667,479	2.326,271	280	991,25	15.250
3.040	8.808,094	2.364,406	280	1.007,50	15.500
3.095	8.948,708	2.402,542	280	1.023,75	15.750
3.150	9.089,323	2.440,677	280	1.040,00	16.000
3.205	9.229,937	2.478,813	280	1.056,25	16.250
3.260	9.370,551	2.516,949	280	1.072,50	16.500
3.315	9.511,166	2.555,084	280	1.088,75	16.750
3.370	9.651,780	2.593,220	280	1.105,00	17.000
3.425	9.792,395	2.631,355	280	1.121,25	17.250
3.480	9.933,009	2.669,491	280	1.137,50	17.500
3.535	10.073,623	2.707,627	280	1.153,75	17.750
3.590	10.214,238	2.745,762	280	1.170,00	18.000
3.645	10.354,852	2.783,898	280	1.186,25	18.250
3.700	10.495,467	2.822,033	280	1.202,50	18.500
3.755	10.636,081	2.860,169	280	1.218,75	18.750
3.810	10.776,695	2.898,305	280	1.235,00	19.000
3.865	10.917,310	2.936,440	280	1.251,25	19.250
3.920	11.057,924	2.974,576	280	1.267,50	19.500
3.975	11.198,539	3.012,711	280	1.283,75	19.750
4.030	11.339,153	3.050,847	280	1.300,00	20.000
4.085	11.479,767	3.088,983	280	1.316,25	20.250
4.140	11.620,382	3.127,118	280	1.332,50	20.500
4.195	11.760,996	3.165,254	280	1.348,75	20.750
4.250	11.901,611	3.203,389	280	1.365,00	21.000
4.305	12.042,225	3.241,525	280	1.381,25	21.250
4.360	12.182,839	3.279,661	280	1.397,50	21.500
4.415	12.323,454	3.317,796	280	1.413,75	21.750
4.470	12.464,068	3.355,932	280	1.430,00	22.000
4.525	12.604,683	3.394,067	280	1.446,25	22.250
4.580	12.745,297	3.432,203	280	1.462,50	22.500
4.635	12.885,912	3.470,338	280	1.478,75	22.750
4.690	13.026,526	3.508,474	280	1.495,00	23.000
4.745	13.167,140	3.546,610	280	1.511,25	23.250
4.800	13.307,755	3.584,745	280	1.527,50	23.500
4.855	13.448,369	3.622,881	280	1.543,75	23.750
4.910	13.588,984	3.661,016	280	1.560,00	24.000
4.965	13.729,598	3.699,152	280	1.576,25	24.250
5.020	13.870,212	3.737,288	280	1.592,50	24.500
5.075	14.010,827	3.775,423	280	1.608,75	24.750
5.130	14.151,441	3.813,559	280	1.625,00	25.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare — Imposta di consumo	Ammontare — Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
		COMUNI			
3.998	1.075,695	1.098,305	560	468,00	7.200
4.490	1.209,662	1.220,338	560	520,00	8.000
4.680	1.802,119	1.372,881	560	585,00	9.000
4.870	2.394,577	1.525,423	560	650,00	10.000
5.050	2.997,034	1.677,966	560	715,00	11.000
5.240	3.589,492	1.830,508	560	780,00	12.000
5.600	4.011,950	1.983,050	560	845,00	13.000
6.100	4.294,407	2.135,593	560	910,00	14.000
6.650	4.526,865	2.288,135	560	975,00	15.000
7.200	4.759,323	2.440,677	560	1.040,00	16.000
7.800	4.941,780	2.593,220	560	1.105,00	17.000
8.400	5.124,238	2.745,762	560	1.170,00	18.000
9.000	5.306,695	2.898,305	560	1.235,00	19.000
9.600	5.489,153	3.050,847	560	1.300,00	20.000
10.200	5.671,611	3.203,389	560	1.365,00	21.000
10.800	5.854,068	3.355,932	560	1.430,00	22.000
11.400	6.036,526	3.508,474	560	1.495,00	23.000
12.000	6.218,984	3.661,016	560	1.560,00	24.000
12.600	6.401,441	3.813,559	560	1.625,00	25.000
		ALTRI			
2.420	4.844,577	1.525,423	560	650,00	10.000
2.700	5.347,034	1.677,966	560	715,00	11.000
2.980	5.849,492	1.830,508	560	780,00	12.000
3.270	6.341,950	1.983,050	560	845,00	13.000
3.550	6.844,407	2.135,593	560	910,00	14.000
3.830	7.346,865	2.288,135	560	975,00	15.000
4.110	7.849,323	2.440,677	560	1.040,00	16.000
4.390	8.351,780	2.593,220	560	1.105,00	17.000
4.680	8.844,238	2.745,762	560	1.170,00	18.000
4.960	9.346,695	2.898,305	560	1.235,00	19.000
5.240	9.849,153	3.050,847	560	1.300,00	20.000
5.520	10.351,611	3.203,389	560	1.365,00	21.000
5.800	10.854,068	3.355,932	560	1.430,00	22.000
6.090	11.346,526	3.508,474	560	1.495,00	23.000
6.370	11.848,984	3.661,016	560	1.560,00	24.000
6.650	12.351,441	3.813,559	560	1.625,00	25.000
6.930	12.853,899	3.966,101	560	1.690,00	26.000
7.210	13.356,356	4.118,644	560	1.755,00	27.000
7.500	13.848,814	4.271,186	560	1.820,00	28.000

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
7.780	14.351,272	4.423,728	560	1.885,00	29.000
8.060	14.853,729	4.576,271	560	1.950,00	30.000
8.340	15.356,187	4.728,813	560	2.015,00	31.000
8.620	15.858,645	4.881,355	560	2.080,00	32.000
8.910	16.351,102	5.033,898	560	2.145,00	33.000
9.190	16.853,560	5.186,440	560	2.210,00	34.000
9.470	17.356,017	5.338,983	560	2.275,00	35.000
9.750	17.858,475	5.491,525	560	2.340,00	36.000
10.030	18.360,933	5.644,067	560	2.405,00	37.000
10.320	18.853,390	5.796,610	560	2.470,00	38.000
10.600	19.355,848	5.949,152	560	2.535,00	39.000
10.880	19.858,306	6.101,694	560	2.600,00	40.000
11.160	20.360,763	6.254,237	560	2.665,00	41.000
11.440	20.863,221	6.406,779	560	2.730,00	42.000
11.730	21.355,678	6.559,322	560	2.795,00	43.000
12.010	21.858,136	6.711,864	560	2.860,00	44.000
12.290	22.360,594	6.864,406	560	2.925,00	45.000
12.570	22.863,051	7.016,949	560	2.990,00	46.000
12.850	23.365,509	7.169,491	560	3.055,00	47.000
13.140	23.857,967	7.322,033	560	3.120,00	48.000
13.420	24.360,424	7.474,576	560	3.185,00	49.000
13.700	24.862,882	7.627,118	560	3.250,00	50.000
13.980	25.365,339	7.779,661	560	3.315,00	51.000
14.260	25.867,797	7.932,203	560	3.380,00	52.000
14.550	26.360,255	8.084,745	560	3.445,00	53.000
14.830	26.862,712	8.237,288	560	3.510,00	54.000
15.110	27.365,170	8.389,830	560	3.575,00	55.000
15.390	27.867,628	8.542,372	560	3.640,00	56.000
15.670	28.370,085	8.694,915	560	3.705,00	57.000
15.960	28.862,543	8.847,457	560	3.770,00	58.000
16.240	29.365,000	9.000,000	560	3.835,00	59.000
16.520	29.867,458	9.152,542	560	3.900,00	60.000
16.800	30.369,916	9.305,084	560	3.965,00	61.000
17.080	30.872,373	9.457,627	560	4.030,00	62.000
17.370	31.364,831	9.610,169	560	4.095,00	63.000
17.650	31.867,289	9.762,711	560	4.160,00	64.000
17.930	32.369,746	9.915,254	560	4.225,00	65.000
18.210	32.872,204	10.067,796	560	4.290,00	66.000
18.490	33.374,662	10.220,338	560	4.355,00	67.000
18.780	33.867,119	10.372,881	560	4.420,00	68.000
19.060	34.369,577	10.525,423	560	4.485,00	69.000
19.340	34.872,034	10.677,966	560	4.550,00	70.000
19.620	35.374,492	10.830,508	560	4.615,00	71.000
19.900	35.876,950	10.983,050	560	4.680,00	72.000
20.190	36.369,407	11.135,593	560	4.745,00	73.000
20.470	36.871,865	11.288,135	560	4.810,00	74.000

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
20.750	37.374,323	11.440,677	560	4.875,00	75.000
21.030	37.876,780	11.593,220	560	4.940,00	76.000
21.310	38.379,238	11.745,762	560	5.005,00	77.000
21.600	38.871,695	11.898,305	560	5.070,00	78.000
21.880	39.374,153	12.050,847	560	5.135,00	79.000
22.160	39.876,611	12.203,389	560	5.200,00	80.000
22.440	40.379,068	12.355,932	560	5.265,00	81.000
22.720	40.881,526	12.508,474	560	5.330,00	82.000
23.010	41.373,984	12.661,016	560	5.395,00	83.000
23.290	41.876,441	12.813,559	560	5.460,00	84.000
23.570	42.378,899	12.966,101	560	5.525,00	85.000
23.850	42.881,356	13.118,644	560	5.590,00	86.000
24.130	43.383,814	13.271,186	560	5.655,00	87.000
24.420	43.876,272	13.423,728	560	5.720,00	88.000
24.700	44.378,729	13.576,271	560	5.785,00	89.000
24.980	44.881,187	13.728,813	560	5.850,00	90.000
25.260	45.383,645	13.881,355	560	5.915,00	91.000
25.540	45.886,102	14.033,898	560	5.980,00	92.000
25.830	46.378,560	14.186,440	560	6.045,00	93.000
26.110	46.881,017	14.338,983	560	6.110,00	94.000
26.390	47.383,475	14.491,525	560	6.175,00	95.000
26.670	47.885,933	14.644,067	560	6.240,00	96.000
26.950	48.388,390	14.796,610	560	6.305,00	97.000
27.240	48.880,848	14.949,152	560	6.370,00	98.000
27.520	49.383,306	15.101,694	560	6.435,00	99.000
27.800	49.885,763	15.254,237	560	6.500,00	100.000
28.080	50.388,221	15.406,779	560	6.565,00	101.000
28.360	50.890,678	15.559,322	560	6.630,00	102.000
28.650	51.383,136	15.711,864	560	6.695,00	103.000
28.930	51.885,594	15.864,406	560	6.760,00	104.000
29.210	52.388,051	16.016,949	560	6.825,00	105.000
29.490	52.890,509	16.169,491	560	6.890,00	106.000
29.770	53.392,967	16.322,033	560	6.955,00	107.000
30.060	53.885,424	16.474,576	560	7.020,00	108.000
30.340	54.387,882	16.627,118	560	7.085,00	109.000
30.620	54.890,339	16.779,661	560	7.150,00	110.000
30.900	55.392,797	16.932,203	560	7.215,00	111.000
31.180	55.895,255	17.084,745	560	7.280,00	112.000
31.470	56.387,712	17.237,288	560	7.345,00	113.000
31.750	56.890,170	17.389,830	560	7.410,00	114.000
32.030	57.392,628	17.542,372	560	7.475,00	115.000
32.310	57.895,085	17.694,915	560	7.540,00	116.000
32.590	58.397,543	17.847,457	560	7.605,00	117.000
32.880	58.890,000	18.000,000	560	7.670,00	118.000
33.160	59.392,458	18.152,542	560	7.735,00	119.000
33.440	59.894,916	18.305,084	560	7.800,00	120.000

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
33.720	60.397,373	18.457,627	560	7.865,00	121.000
34.000	60.899,831	18.610,169	560	7.930,00	122.000
34.290	61.392,289	18.762,711	560	7.995,00	123.000
34.570	61.894,746	18.915,254	560	8.060,00	124.000
34.850	62.397,204	19.067,796	560	8.125,00	125.000
35.130	62.899,662	19.220,338	560	8.190,00	126.000
35.410	63.402,119	19.372,881	560	8.255,00	127.000
35.700	63.894,577	19.525,423	560	8.320,00	128.000
35.980	64.397,034	19.677,966	560	8.385,00	129.000
36.200	64.959,492	19.830,508	560	8.450,00	130.000

(*a*) Sono considerati «sigari» ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a gr 3 Sono considerati «comuni», i sigari fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1 000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

TABELLA ALLEGATO D

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
		COMUNI			
3.998	1.075,695	1.098,305	560	468,00	7.200
4.490	1.209,662	1.220,338	560	520,00	8.000
4.680	1.802,119	1.372,881	560	585,00	9.000
4.870	2.394,577	1.525,423	560	650,00	10.000
5.050	2.997,034	1.677,966	560	715,00	11.000
5.240	3.589,492	1.830,508	560	780,00	12.000
5.600	4.011,950	1.983,050	560	845,00	13.000
6.100	4.294,407	2.135,593	560	910,00	14.000
6.650	4.526,865	2.288,135	560	975,00	15.000
7.200	4.759,323	2.440,677	560	1.040,00	16.000
7.800	4.941,780	2.593,220	560	1.105,00	17.000
8.400	5.124,238	2.745,762	560	1.170,00	18.000
9.000	5.306,695	2.898,305	560	1.235,00	19.000
9.600	5.489,153	3.050,847	560	1.300,00	20.000
10.200	5.671,611	3.203,389	560	1.365,00	21.000
10.800	5.854,068	3.355,932	560	1.430,00	22.000
11.400	6.036,526	3.508,474	560	1.495,00	23.000
12.000	6.218,984	3.661,016	560	1.560,00	24.000
12.600	6.401,441	3.813,559	560	1.625,00	25.000
		ALTRI			
1.570	3.849,662	1.220,338	840	520,00	8.000
2.180	4.804,577	1.525,423	840	650,00	10.000
2.770	5.779,492	1.830,508	840	780,00	12.000
3.340	6.774,407	2.135,593	840	910,00	14.000
3.890	7.789,323	2.440,677	840	1.040,00	16.000
4.420	8.824,238	2.745,762	840	1.170,00	18.000
4.930	9.879,153	3.050,847	840	1.300,00	20.000
5.420	10.954,068	3.355,932	840	1.430,00	22.000
5.890	12.048,984	3.661,016	840	1.560,00	24.000

(*b*) Sono considerati «sigaretti» ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati «comuni» i sigaretti fabbricati con interno di foglia di tabacco pesante trattato totalmente con fermentazione spinta.

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
730	4.829,662	1.220,338	700	520,00	8.000
770	5.180,890	1.296,610	700	552,50	8.500
820	5.522,119	1.372,881	700	585,00	9.000
870	5.863,348	1.449,152	700	617,50	9.500
920	6.204,577	1.525,423	700	650,00	10.000
980	6.535,806	1.601,694	700	682,50	10.500
1.030	6.877,034	1.677,966	700	715,00	11.000
1.090	7.208,263	1.754,237	700	747,50	11.500
1.150	7.539,492	1.830,508	700	780,00	12.000
1.210	7.870,721	1.906,779	700	812,50	12.500
1.280	8.191,950	1.983,050	700	845,00	13.000
1.340	8.523,178	2.059,322	700	877,50	13.500
1.420	8.834,407	2.135,593	700	910,00	14.000
1.470	9.175,636	2.211,864	700	942,50	14.500
1.600	9.436,865	2.288,135	700	975,00	15.000
1.630	9.798,094	2.364,406	700	1.007,50	15.500
1.710	10.109,323	2.440,677	700	1.040,00	16.000
1.745	10.465,551	2.516,949	700	1.072,50	16.500
1.780	10.821,780	2.593,220	700	1.105,00	17.000
1.980	11.013,009	2.669,491	700	1.137,50	17.500
2.100	11.284,238	2.745,762	700	1.170,00	18.000
2.200	11.575,467	2.822,033	700	1.202,50	18.500
2.350	11.816,695	2.898,305	700	1.235,00	19.000
2.515	12.042,924	2.974,576	700	1.267,50	19.500
2.680	12.269,153	3.050,847	700	1.300,00	20.000
2.720	12.620,382	3.127,118	700	1.332,50	20.500
2.780	12.951,611	3.203,389	700	1.365,00	21.000
3.175	12.947,839	3.279,661	700	1.397,50	21.500
3.550	12.964,068	3.355,932	700	1.430,00	22.000
3.860	13.045,297	3.432,203	700	1.462,50	22.500
3.960	13.336,526	3.508,474	700	1.495,00	23.000
4.060	13.627,755	3.584,745	700	1.527,50	23.500
4.170	13.908,984	3.661,016	700	1.560,00	24.000
4.260	14.210,212	3.737,288	700	1.592,50	24.500
4.360	14.501,441	3.813,559	700	1.625,00	25.000
4.470	14.782,670	3.889,830	700	1.657,50	25.500
4.570	15.073,899	3.966,101	700	1.690,00	26.000
4.670	15.365,128	4.042,372	700	1.722,50	26.500
4.770	15.656,356	4.118,644	700	1.755,00	27.000
4.870	15.947,585	4.194,915	700	1.787,50	27.500
4.980	16.228,814	4.271,186	700	1.820,00	28.000
5.070	16.530,043	4.347,457	700	1.852,50	28.500
5.180	16.811,272	4.423,728	700	1.885,00	29.000

Segue TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare		Importo spettante all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
5.280	17.102,500	4.500,000	700	1.917,50	29.500
5.380	17.393,729	4.576,271	700	1.950,00	30.000
5.480	17.684,958	4.652,542	700	1.982,50	30.500
5.580	17.976,187	4.728,813	700	2.015,00	31.000
5.680	18.267,416	4.805,084	700	2.047,50	31.500
5.780	18.558,645	4.881,355	700	2.080,00	32.000
5.880	18.849,873	4.957,627	700	2.112,50	32.500
5.990	19.131,102	5.033,898	700	2.145,00	33.000
6.090	19.422,331	5.110,169	700	2.177,50	33.500
6.190	19.713,560	5.186,440	700	2.210,00	34.000
6.290	20.004,789	5.262,711	700	2.242,50	34.500

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1000 sigarette

Visto, *il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

TABELLA ALLEGATO *F*

SALI

Prezzo richiesto dal fornitore	Importo spettante all'Amministrazione monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Imposta sul valore aggiunto	Tariffa di vendita al pubblico per quintale (1)
380	1.850	600	170	3.000
2.610	1.850	1.200	340	6.000
3.708	1.850	2.000	442	8.000
5.084	1.850	2.500	566	10.000
5.777	1.850	2.750	623	11.000
6.470	1.850	3.000	680	12.000
7.164	1.850	3.250	736	13.000
7.858	1.850	3.500	792	14.000
8.562	1.850	3.750	838	15.000

(1) Compreso l'imballaggio.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1972, n. **788.**

Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare fino al 31 dicembre 1973 la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, compresi quelli processuali, che scadono nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 1973 sono prorogati fino a tale data tanto per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 34 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **789.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del beneficio coadiutoriale, sotto il titolo di « Friedrich und Anna Ortler », nel comune di Egna.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone in data 12 novembre 1971, relativo alla erezione del beneficio coadiutoriale, sotto il titolo di « Friedrich und Anna Ortler », in frazione Villa del comune di Egna (Bolzano). E' fatto obbligo al beneficio coadiutoriale anzidetto di corrispondere la somma di lire 1.000.000 alla successibile *ex lege* Federica Rizzolli, e per essa al suo tutore.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **790.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia, nel comune di Massa e Cozzile.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia, in frazione Margine Coperta del comune di Massa e Cozzile (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **791.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Valdina.

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina in data 1° novembre 1970, integrato con dichiarazione 6 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Fondachello del comune di Valdina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **792.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Martino dal capitolo della cattedrale di S. Pelino, nel comune di Corfinio.

N. 792. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 15 settembre 1971, integrato con altro decreto del 24 dicembre stesso anno, relativo alla separazione della parrocchia di S. Martino dal capitolo della cattedrale di S. Pelino, nel comune di Corfinio (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **793.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di San Pietro apostolo con quella di N. S. delle Grazie, nel comune di Vernazza.

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 15 novembre 1971, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Pietro apostolo, in frazione Corniglia del comune di Vernazza (La Spezia) con quella di N.S. delle Grazie, in località S. Bernardino, sita nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1972, n. **794**.

Erezione in ente morale del « Servizio volontario internazionale », associazione con sede in Brescia.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il « Servizio volontario internazionale », associazione con sede in Brescia, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Norme per la effettuazione delle prove per la determinazione della potenza massima d'esercizio dei motori.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 che detta norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1971 che stabilisce le norme per la determinazione della potenza massima di esercizio dei motori;

Decreta:

Sono approvate le unite norme per la effettuazione delle prove per la determinazione della potenza massima di esercizio dei motori ed il rilascio degli atti relativi.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Norme per la effettuazione delle prove per la determinazione della potenza massima di esercizio dei motori ed il rilascio degli atti relativi.

1. — *Definizioni.*

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intende per:

« Ente Tecnico »: il Registro italiano navale per il Ministero della marina mercantile ed il centro prove autoveicoli della Direzione generale M.C.T.C., per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

« Laboratorio »: la sala prova dell'ente tecnico o altra ritenuta idonea dall'ente tecnico;

« Costruttore »: la ditta costruttice o importatrice dei motori, ovvero il rappresentante a tutti gli effetti legali della ditta costruttrice;

« Potenza massima di esercizio »: la potenza definita dal decreto ministeriale in data 4 maggio 1971.

2. — *Oggetto delle norme.*

Le norme riguardano le modalità di effettuazione delle prove al banco per l'accertamento della potenza massima di esercizio e degli altri elementi caratteristici del motore.

3. — *Domanda per l'effettuazione delle prove.*

Il costruttore che intende sottoporre alle prove un motore, deve presentare domanda all'ente tecnico, corredata della documentazione di cui al successivo punto 4.

Nella domanda il costruttore deve indicare i propri rappresentanti alle prove ed il luogo dove saranno scelti, da parte dell'ente tecnico, gli esemplari del motore da sottoporre alle prove.

4. — *Specifiche da allegare alla domanda per l'effettuazione delle prove.*

A corredo della domanda di cui al precedente punto 3 il costruttore deve presentare una monografia dettagliata del motore con l'indicazione, in particolare, delle seguenti caratteristiche:

a) Per i motori di tipo diesel:
Sigla di individuazione del tipo del motore;
Numero dei tempi;
Numero dei cilindri;
Diametro dei cilindri;
Corsa degli stantuffi;
Rapporto geometrico di compressione;
Caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione;
Caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione;
Alzata massima e caratteristiche delle valvole;
Numero di giri massimo sopportabile dal motore;
Valori della potenza massima, della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa;
Numeri di giri corrispondenti alle dette potenze;
Tipo e caratteristiche dettagliate del sistema di iniezione e relativa taratura;
Tipo e taratura degli iniettori;
Tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di sovralimentazione;
Tipo di raffreddamento;
Caratteristiche dell'olio lubrificante previsto;
Caratteristiche del combustibile previsto;
Curve caratteristiche del motore (Precisare lo standard usato per la loro determinazione);
Peso del motore; nel caso di serbatoio incorporato si considera il peso del serbatoio riempito a metà.

b) Per i motori a carburazione:
Sigla di individuazione del tipo del motore;
Numero dei tempi;
Numero dei cilindri;
Diametro dei cilindri;
Corsa degli stantuffi;
Rapporto geometrico di compressione;
Numero di giri massimo sopportabile dal motore;
Valori della potenza massima di esercizio e della potenza continuativa;
Numeri di giri corrispondenti alle dette potenze;
Tipo e caratteristiche dettagliate del carburatore e della eventuale pompa di iniezione;
Caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione;
Caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione;
Diagramma distribuzione;
Alzata massima e caratteristiche delle valvole;
Tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di sovralimentazione;
Tipo di raffreddamento;
Sistema di accensione e relativa taratura;
Grado termico delle candele;
Tipo e taratura degli iniettori;
Caratteristiche del combustibile previsto;
Caratteristiche dell'olio lubrificante previsto. (Nel caso in cui il lubrificante è miscelato nel combustibile, precisare la relativa percentuale);
Curve caratteristiche del motore. (Precisare lo standard usato per la loro determinazione);
Peso del motore; nel caso di serbatoio incorporato si considera anche il peso del serbatoio riempito a metà.

5. — *Data di effettuazione delle prove.*

L'ente tecnico, in accordo con il laboratorio, stabilisce la data di effettuazione delle prove, dandone comunicazione al costruttore.

6. — *Caratteristiche del laboratorio e relativa strumentazione.*

Il laboratorio deve essere munito di tutta la strumentazione necessaria per la determinazione delle grandezze caratteristiche da rilevare in applicazione delle norme approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1971 con le modalità specificate nel presente decreto.

Il freno adottato deve essere idoneo alla potenza erogata dal motore, deve essere regolarmente bilanciato e tarato.

La precisione della bilancia dinamometrica del freno o di sistemi equivalenti deve essere entro i limiti di ± 1,5 % del valore della coppia da rilevare.

Il numero dei giri può essere misurato sia con contagiri continuo che istantaneo, la cui precisione deve essere nei limiti di ± 1,5 % del valore dei giri da rilevare.

Per il consumo del combustibile dovranno essere impiegati dispositivi aventi una precisione del ± 1 % del valore da rilevare.

Per la misura della pressione atmosferica devono essere impiegati barometri con una precisione di ± 1 mm. Hg.

Per la misura delle pressioni devono essere impiegati manometri aventi la precisione nei limiti di ± 1 % del valore da rilevare.

Per la misura delle temperature devono essere impiegati termometri aventi la precisione entro i limiti di ± 2° C.

La temperatura dell'acqua di raffreddamento per i motori raffreddati ad acqua in ciclo aperto deve essere all'entrata del motore compresa fra 20° C e 25° C e deve essere mantenuta il più possibile costante durante l'esecuzione della prova.

I motori raffreddati ad aria devono essere provati in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra 20° C e 25° C, e deve essere mantenuta il più possibile costante durante l'esecuzione della prova.

Per i motori raffreddati in ciclo chiuso la temperatura dell'aria o dell'acqua all'entrata dello scambiatore di calore deve essere compresa fra 20° C e 25° C e deve essere mantenuta il più possibile costante durante la prova.

Per quanto riguarda le prove dei motori fuori bordo, il laboratorio deve essere munito di un'apposita vasca nella quale va immerso il piede del motore fuori bordo. La vasca deve essere realizzata in modo che gli organi in movimento (asse elica ed asse di trasmissione di collegamento al freno) restino all'asciutto dell'acqua della vasca.

Lo scarico dei gas deve essere convogliato fuori della sala prove nell'atmosfera senza attraversare l'acqua e senza provocare apprezzabili contro-pressioni allo scarico.

La temperatura dell'acqua nella vasca deve essere non inferiore a 20° C e non superiore a 25° C e deve essere mantenuta il più possibile costante durante l'esecuzione della prova.

7. — *Scelta del motore da sottoporre alle prove.*

Se il costruttore desidera effettuare una prova che possa essere ritenuta valida anche per i motori dello stesso tipo (prova di omologazione) il motore da sottoporre a prova deve essere scelto dall'ente tecnico nel seguente modo:

a) Per motivi di potenza fino a 25 cv dichiarati il motore da provare deve essere scelto tra almeno dieci motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore.

b) Per i motori di potenza compresa fra 25 e 100 cv dichiarati il motore da provare deve essere scelto tra almeno 5 motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore.

c) Per motori di potenza compresa fra 100 e 200 cv dichiarati il motore da provare deve essere scelto tra almeno 3 motori dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore.

d) Per motori di potenza superiore a 200 cv dichiarati la prova va eseguita sul motore messo a disposizione dal costruttore.

Il motore da sottoporre a prova deve essere conforme in tutti i suoi organi alle caratteristiche dichiarate dal costruttore per i motori della serie di normale produzione. Esso inoltre deve avere le stesse tarature e le stesse regolazioni previste per i motori della stessa serie. Esso infine deve essere munito di tutti gli accessori compresa la eventuale carenatura, con la esclusione dell'elica, così come posto in vendita.

Se il costruttore nei casi *a*), *b*), *c*), suddetti mette a disposizione per la prova un singolo motore, la prova stessa non può essere considerata prova di omologazione ma la sua validità resta limitata al motore provato.

Il motore scelto per la prova deve essere opportunamente imballato e siglato e portato al laboratorio in modo che esso non venga manomesso o alterato.

8. — *Effettuazione delle prove.*

I motori da provare devono essere preliminarmente sottoposti ad un ciclo di rodaggio secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed alla presenza di un rappresentante del costruttore stesso.

Il ciclo di prova stabilito dalle norme approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1971 sarà effettuato tenendo conto delle seguenti precisazioni:

a) Per i motori diesel la potenza massima di esercizio del motore deve essere controllata al numero di giri dichiarati dal costruttore.

Per i motori a carburazione la potenza massima di esercizio del motore deve essere controllata con il comando dell'acceleratore in posizione di massima alimentazione, al numero dei giri dichiarato dal costruttore, salvo quanto specificato al successivo punto *d*).

b) La potenza massima di esercizio (riferita alle condizioni standard) sarà quella dichiarata dal costruttore, sempre che la differenza tra valore medio misurato (riferito alle condizioni standard) e valore dichiarato sia risultato in valore assoluto inferiore o al massimo uguale alla tolleranza complessiva di misura, pari al 3 %.

In caso diverso per la potenza massima di esercizio sarà assunto il valore medio misurato (riferito alle condizioni standard) arrotondato.

Per potenze superiori a 25 cv l'arrotondamento sarà fatto nel limite di mezzo cv, e, per potenze inferiori o uguali a 25 cv, nel limite del quarto di cv.

Quanto sopra al fine di ottenere che nel primo caso il valore della potenza, e nel secondo il doppio del valore della potenza siano numeri interi.

Per valore medio misurato s'intende la media di quattro valori misurati durante le ore di funzionamento alla massima potenza di esercizio dopo le tre ore di funzionamento alla potenza continuativa. I rilevamenti delle misure devono essere effettuati dopo ogni periodo di funzionamento di 15 minuti.

Il numero dei giri non deve discostarsi dal valore di prova per più del 2 %.

c) I consumi specifici di combustibile saranno riferiti alla potenza non corretta effettivamente erogata dal motore durante il rilevamento.

d) L'ente tecnico può, a suo esclusivo giudizio, rilevare preliminarmente al banco la curva caratteristica del motore con il comando dell'acceleratore in posizione di massima alimentazione, fino al numero di giri tecnicamente sopportabile dal motore per accertare che la potenza massima di esercizio, dichiarata dal costruttore, sia praticamente coincidente con la massima potenza che il motore può erogare.

In caso contrario il costruttore dovrà dimostrare tecnicamente che i giri dichiarati sono effettivamente i massimi sopportabili dal motore e che comunque non possono essere superati in relazione ai tipi di eliche previste dal costruttore.

9. — *Ripetizione delle prove.*

Il costruttore ha la facoltà di chiedere la ripetizione delle prove da effettuarsi, in tale caso su due altri motori dello stesso tipo da scegliere come stabilito al punto 7.

10. — *Verbale delle prove.*

Della prova dovrà essere redatto un verbale dettagliato contenente tutti i dati rilevati durante la prova stessa e firmato dal rappresentante del costruttore e dai funzionari degli enti tecnici.

Al verbale deve essere allegato un prospetto con tutti i dati caratteristici del motore ed inoltre una dichiarazione del costruttore che il motore provato è del tutto identico ai motori di normale produzione della stessa serie e regolato allo stesso modo.

11. — *Atto di omologazione.*

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Registro italiano navale per il Ministero della marina mercantile rilasciano gli atti di omologazione in relazione alle indicazioni contenute nel verbale delle prove.

12. — *Certificato di conformità.*

Per ogni motore della serie omologata il costruttore dovrà rilasciare un certificato con la dichiarazione che il motore stesso è conforme in tutto al tipo omologato.

In tale certificato debbono essere precisati il tipo del motore, il numero di matricola ed il numero dell'atto di omologazione.

(12754)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1973 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1973, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	5	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	20	40	20
Aosta	3	6	1
Aquila	40	—	—
Arezzo	7	28	25
Ascoli Piceno	50	10	15
Asti	25	80	—
Avellino	2	—	—
Bari	12	6	2
Belluno	15	40	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	8	12	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	10	10	10
Cagliari	12	5	2
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	12	5	—
Caserta	8	2	—
Catania	20	8	—
Catanzaro	20	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	5	130	3
Cuneo	20	70	—
Enna	6	3	3
Ferrara	65	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	90	10	10
Genova	60	120	2
Gorizia	10	40	35
Grosseto	15	70	50
Imperia	5	15	2
Isernia	6	1	1
La Spezia	35	65	5
Latina	70	5	45
Lecce	6	4	—
Livorno	8	12	12
Lucca	15	40	20
Macerata	35	25	25
Mantova	25	45	20
Massa Carrara	15	30	2
Matera	4	4	—
Messina	35	15	5
Milano	25	25	8
Modena	12	10	4
Napoli	8	2	—
Novara	20	200	15
Nuoro	10	12	—
Padova	10	80	30
Palermo	20	10	—
Parma	30	40	15
Pavia	20	150	5
Perugia	35	60	15
Pesaro	4	6	5
Pescara	20	10	12
Piacenza	10	80	10
Pisa	10	10	25
Pistoia	10	16	10
Pordenone	55	90	25
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	20	—	—
Reggio Emilia	25	60	10
Rieti	35	5	10
Roma	200	80	120
Rovigo	30	15	30
Salerno	10	5	—
Sassari	10	30	2
Savona	8	40	—
Siena	25	50	20
Siracusa	6	1	1
Sondrio	5	5	3
Taranto	3	2	—
Teramo	70	5	5
Terni	45	36	65
Torino	25	135	5
Trapani	—	10	—
Trento	2	230	15
Treviso	20	110	40
Trieste	7	7	10
Udine	60	220	70
Varese	25	60	25
Venezia	15	75	40
Vercelli	20	90	—
Verona	20	120	20
Vicenza	50	170	60
Viterbo	15	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(12747)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1969 con il quale, tra gli altri, l'ing. Fausto Staderini è stato nominato consigliere di amministrazione del suindicato istituto, su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza delle categorie produttrici, per il quadriennio 1969-1972;

Considerato che il citato ing. Staderini ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;

Vista la designazione effettuata in conseguenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Teodosio Zotta è nominato consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza delle categorie produttrici ed in sostituzione dell'ing. Fausto Staderini, dimissionario.

Il predetto prof. Zotta, resterà in carica per il restante periodo del quadriennio 1969-1972 di cui al decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(13021)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Nuove modalità per il rilascio delle bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria, e successive modificazioni, che, tra l'altro, prevede l'abolizione delle imposte di consumo e dei relativi uffici, a partire dal 1° gennaio 1973;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, concernente la bolletta di accompagnamento dei prodotti vinosi;

Ritenuta la necessità, a partire dal 1° gennaio 1973, di stabilire nuove modalità per quanto concerne il rilascio delle predette bollette;

Decreta:

Le bollette di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 27 aprile 1968) sono distribuite, previa vidimazione, dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione ai comuni, i quali provvedono a consegnarle agli interessati che le compilano direttamente.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione ed i comuni devono tenere un registro di carico e scarico delle bollette stesse.

Nel caso di trasferimento di prodotti nell'ambito del territorio comunale il foglio *A* accompagna la merce fino al destinatario e serve a giustificare il movimento del prodotto; il foglio *B* viene spedito, entro il giorno lavorativo successivo a quello della compilazione ed a mezzo di lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione; il foglio *C* deve essere conservato da colui che cede il prodotto.

Nel caso di trasferimento del prodotto al di fuori del territorio comunale, il foglio *A* accompagna la merce fino al destinatario e serve a giustificare il movimento del prodotto; i fogli *B* e *C* devono essere rispettivamente inviati, entro il giorno lavorativo successivo a quello della compilazione ed a mezzo di lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione ed a quello della circoscrizione di ricevimento del prodotto; il foglio *D* deve essere conservato da colui che cede il prodotto.

Gli scontrini posti in calce alle bollette sono trattenuti dal compilatore della bolletta di accompagnamento.

I bollettari contenenti bollette conformi ai modelli approvati con il decreto ministeriale citato nel primo comma, non ancora utilizzati e giacenti presso le intendenze di finanza, saranno trasmessi dalle stesse intendenze di finanza agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, che lasceranno ricevuta a discarico.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(13039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pagamento degli interessi sulle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987 » (1ª e 2ª tranche) che gli interessi (cedole) semestrali saranno pagabili, alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, presso i seguenti uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ufficio ragioneria per le sedi centrali dei servizi in Roma;

Ufficio ragioneria per la sede centrale del servizio materiale e trazione Firenze;

Uffici ragioneria compartimentali di:
Ancona Bari Bologna Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Reggio Calabria Roma Torino Trieste Venezia Verona;

nonchè presso le sedi e filiali dei seguenti istituti di credito:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
Banca nazionale del lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Credito italiano;
Banco di Roma;
Banca commerciale italiana;
Banco di Santo Spirito;
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;
Banca nazionale delle comunicazioni;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Banca popolare di Novara;
Banca popolare cooperativa di Pescopagano;
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

(12955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 15 dicembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,05	582,05	582,33	582,05	581,90	582,05	582,10	582,05	582,05	582,15
Dollaro canadese	583,70	583,70	584,20	583,70	583 —	583,70	583,65	583,70	583,70	583,75
Franco svizzero	154,365	154,365	154,40	154,365	154,25	154,30	154,38	154,365	154,36	154,29
Corona danese	85,165	85,165	85,20	85,165	85 —	85,15	85,18	85,165	85,16	85,16
Corona norvegese	88,40	88,40	88,58	88,40	88,90	88,40	88,52	88,40	88,40	88,55
Corona svedese	122,73	122,73	122,75	122,73	123,20	122,72	122,75	122,73	122,73	122,70
Fiorino olandese	180,13	180,13	180,35	180,13	180,15	180,10	180,05	180,13	180,13	180,19
Franco belga	13,1980	13,198	13,2050	13,1980	13,21	13,18	13,205	13,1980	13,19	13,21
Franco francese	114,40	114,40	114,60	114,40	114,75	114,40	114,45	114,40	114,40	114,79
Lira sterlina	1366,80	1366,80	1367 —	1366,80	1363 —	1366,80	1366,50	1366,80	1366,80	1364,45
Marco germanico	181,96	181,96	182,15	181,96	182 —	181,95	182 —	181,96	181,96	182 —
Scellino austriaco	25,1740	25,174	25,18	25,1740	25,25	25,16	25,1825	25,1740	25,17	25,18
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,73	21,73	21,75	21,72	21,72	21,73	21,73	21,73
Peseta spagnola	9,1720	9,172	9,18	9,1720	9,205	9,17	9,1730	9,1720	9,17	9,17
Yen giapponese	1,94	1,94	1,9375	1,94	1,94	1,94	1,9350	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 15 dicembre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,325
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99.975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	582,075
Dollaro canadese	583,675
Franco svizzero	154,372
Corona danese	85,172
Corona norvegese	88,46
Corona svedese	122,74
Fiorino olandese	180,09
Franco belga	13,201
Franco francese	114,425
Lira sterlina	1366,65
Marco germanico	181.98
Scellino austriaco	25,178
Escudo portoghese	21.725
Peseta spagnola	9,172
Yen giapponese	1,937

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di anestesia e rianimazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento della idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di anestesia e rianimazione, nominata con decreto ministeriale 7 ottobre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di anestesia e rianimazione, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Vasta Angelo, nato a Giarre il 28 aprile 1932 — punti 90 su 100
2. Di Fazio Antonino, nato a Caltavuturo il 26 novembre 1934 — » 85 »
3. Salmoiraghi Luisa, nata a Brescia il 26 giugno 1937 — » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12819)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Trapani

Con decreto n. 9165 del 27 novembre 1972 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche nei seguenti comuni della provincia di Trapani: Alcamo, Castelvetrano, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade alle ore 14 del 27 febbraio 1973.

Visto, *il medico provinciale*: DI SALVO

(13086)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 400 in data 3 maggio 1969 con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1968;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei veterinari nonchè dei comuni interessati;

Vista la nota 16 ottobre 1972, n. 8958, della regione Piemonte Assessorato alla sanità;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968, è costituita come appresso:

Presidente:

Mollica dott. Paolo, vice prefetto ispettore Comitato regionale di controllo.

Componenti:

Benevelli dott. Enrico, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Pasi dott. Sergio, vice prefetto ispettore della prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria;

Garino dott. Mario, veterinario condotto di Caraglio.

Segretario:

Avico dott. Annibale, direttore di sezione in servizio a scavalco presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nello albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

Cuneo, addì 3 novembre 1972

Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(12844)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.